



**COMUNE DI ARZANA**  
PROVINCIA OGLIASTRA  
**Polizia Municipale**

ORDINANZA N. 8 del 19/05/2008

Prot. n. 2325

**OGGETTO: ORDINANZA DI PULIZIA DALLE ERBACCE E DAI RIFIUTI DELLE AREE PRIVATE DEL CENTRO URBANO E DELLE IMMEDIATE VICINANZE.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che l'ordinanza n.05 del 10/05/2007 prot. n.1891, si intende revocata, con l'emanazione della presente;

**Rilevato** che nel centro abitato di questo Comune e nelle immediate vicinanze esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacce che nascondono anche rifiuti di ogni genere, i quali costituiscono un habitat per la proliferazione di roditori, insetti, parassiti e quindi a rischio e pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica;

**Considerato** che per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro gli insetti, sopra citati, e le infezioni da esse trasmesse, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi;

**Dato Atto** che il servizio di igiene pubblica potrà procedere ad effettuare il servizio di disinfestazione nel centro urbano di questo Comune, a partire dal 30/06/08 fino al 04/07/2008, solo se verranno pulite le aree dalle erbacce e dai rifiuti, così come comunicato con nota n. 7049 del 21/04/2008;

**Sentiti** gli Uffici competenti in merito;

**Vista** la necessità di provvedere in merito a tutela della salute, dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

**Viste** le Circolari Assessoriali e del Servizio di Igiene Pubblica;

**Viste** le prescrizioni Regionali antincendio e la deliberazione della G.R. n. 26/13 del 06/05/2008 le quali prevedono la possibilità di bruciare le stoppie, i pascoli e gli incolti soltanto per gli scopi agrozootecnici da 1 al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre con l'autorizzazione della forestale; dal 15 maggio al 31 maggio le eventuali operazioni di abbruciamento potranno essere effettuate previa formale e preventiva comunicazione alla stazione Forestale di Lanusei;

**Visto** il D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Regolamento per infrazione ai regolamenti e alle ordinanze approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 07.07.2003;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**ORDINA**

**A TUTTI I PROPRIETARI O CONDUTTORI DI TERRENI PRESENTI NELLE AREE URBANE E PERIURBANE DI PROVVEDERE AL TAGLIO DELLE ERBACCE, STERPAGLIE, DETRITI E ALLA PULIZIA DEGLI EVENTUALI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESENTI NELLE AREE SUDDETTE**

**AVVERTE**

**A) che i lavori di pulizia delle erbacce nel centro abitato e nelle zone limitrofe dovranno essere eseguiti entro il 29/06/2008:**

**B) che gli eventuali lavori di abbruciamento:**

- dal 15 al 31 maggio potranno essere effettuate previa formale e preventiva comunicazione alla stazione Forestale di Lanusei (modulo C disponibile presso il Comune);
- dal 1 al 15 giugno potranno essere effettuate previa formale e preventiva autorizzazione della stazione Forestale di Lanusei (modulo B disponibile presso il Comune);

**B) che in base alle condizioni climatiche, onde evitare incendi, le operazioni di abbruciamento delle erbacce devono essere interrotte nelle ore più calde, nelle giornate ventose e chi le esegue deve prendere tutti gli accorgimenti necessari affinché non scaturisca un incendio, perché in caso contrario lo stesso verrà perseguito per legge.**

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente sarà sanzionato, così come previsto nell'art. 3 del regolamento per infrazioni ai regolamenti e alle ordinanze, con l'applicazione dell'importo che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le modalità previste dalla Legge 689/81, agli inadempienti sarà applicata la sanzione accessoria che consiste nell'obbligo di pulire l'area, entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, in caso contrario i lavori verranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale con il successivo addebito delle spese sostenute per i lavori di bonifica e di conseguenza il proprietario dell'area sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e delle eventuali notifiche.

- Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
  - ⇒ Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
  - ⇒ Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine il controllo sulla esecutività della presente ordinanza e agli Uffici competenti la massima diffusione della stessa.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmessa: al Comando Consorzio Polizia Municipale sede, all'Ufficio Tecnico sede, al Comando Stazione Forestale di Lanusei, al Comando Stazione Carabinieri di Arzana, al Commissariato di P.S. di Lanusei, all'A.S.L. n. 4 di Lanusei Servizio Igiene Pubblica.

Arzana 19/05/2008

**IL SINDACO**

**Marco Melis**